

Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

Conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983

Approvata dall'Assemblea federale il 10 giugno 1986¹

Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 22 settembre 1987

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988

(Stato 1° gennaio 2022)

Preambolo

Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale,

desiderose di facilitare il commercio internazionale;

desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale;

desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l'azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati;

considerando che l'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessità di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950²;

considerando altresì che il grado di precisione richiesto dai Governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la nomenclatura allegata alla suddetta convenzione;

considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali;

considerando che il sistema armonizzato è destinato ad essere utilizzato per la tarifficazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci;

considerando che il sistema armonizzato è destinato a essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci;

considerando che il sistema armonizzato è destinato a favorire nei limiti del possibile la più stretta correlazione tra le statistiche del commercio d'importazione e d'esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione, dall'altro;

RU 1987 2686; FF 1985 III 327

¹ RU 1987 2685

² RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa Conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299).

considerando che si deve mantenere una stretta correlazione tra il sistema armonizzato e la classificazione tipo per il commercio internazionale (CTC1) delle Nazioni Unite;

considerando che è opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale;

considerando che è importante garantire l'aggiornamento del sistema armonizzato in funzione dell'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale;

considerando i lavori già svolti in questo campo dal comitato del sistema armonizzato istituito dal consiglio di cooperazione doganale;

considerando che, se suddetta convenzione sulla nomenclatura si è rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova convenzione internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione s'intende:

- a) per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, più avanti denominato Sistema armonizzato: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell'allegato alla convenzione;
- b) per nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all'importazione;
- c) per nomenclatura statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all'elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d'esportazione;
- d) per nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritte dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all'importazione;
- e) per convenzione che istituisce il consiglio: la convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950³;
- f) per Consiglio: il consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede;

- g) per segretario generale: il segretario generale del consiglio;
- h) per ratifica: la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione.

Art. 2 Allegato

L'allegato alla presente convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale convenzione si applica anche a questo allegato.

Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti

1. Fatte salve le eccezioni menzionate all'articolo 4:

- a) Ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente Paragrafo, a far sì che, a decorrere dalla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche:
 - 1) a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici;
 - 2) ad applicare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato;
 - 3) a seguire l'ordine di numerazione del sistema armonizzato;
- b) ogni Parte contraente mette altresì a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d'importazione e d'esportazione conformemente al codice di sei cifre del sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreché tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale;
- c) nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3 che precedono.

2. Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente può apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all'interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del sistema armonizzato, purché tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di là di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell'allegato alla presente convenzione.

Art. 4 Applicazione parziale da parte dei Paesi in via di sviluppo

1. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente può differire l'applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacità amministrative.
2. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s'impegna a prendere tutte le misure per applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso può ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del sistema armonizzato che non è applicata vengono sostituite rispettivamente da «0» oppure da «00».
4. Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al segretario generale, quando diventa Parte contraente, le sottovoci che non applicherà alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore nei suoi confronti e notifica altresì le sottovoci che applica ulteriormente.
5. Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, può notificare al segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s'impegna formalmente ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
6. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non è vincolato agli obblighi di cui all'articolo 3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.

Art. 5 Assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai Paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un'assistenza tecnica secondo le modalità convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al sistema armonizzato, come pure sull'applicazione della presente convenzione.

Art. 6 Comitato del sistema armonizzato

1. Conformemente alla presente convenzione, è istituito un comitato, denominato comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente.
2. Il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all'anno.
3. Le sue riunioni sono convocate dal segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del consiglio.
4. In seno al comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto; tuttavia, ai fini della presente convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale convenzione futura, quando un'unione doganale o economica oppure uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un'unione doganale o economica che può diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, lettera b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto.
5. Il comitato del sistema armonizzato elegge un suo presidente e uno o più vicepresidenti.
6. Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
7. Invita, qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.
8. Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni del paragrafo 1 lettera a) dell'articolo 7, e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi.

Art. 7 Funzioni del comitato

1. Il comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, le seguenti funzioni:
 - a) propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell'evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio internazionale;
 - b) redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del sistema armonizzato;
 - c) formula raccomandazioni al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del sistema armonizzato;
 - d) riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all'applicazione del sistema armonizzato;

- e) fornisce, d'ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del consiglio, nonché alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il comitato può ritenere idonee;
 - f) presenta, a ogni sessione del consiglio, rapporti sulle sue attività, comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
 - g) esercita, per quanto riguarda il sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzione che il consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari.
2. Le decisioni amministrative del comitato del sistema armonizzato aventi un'incidenza sul bilancio sono sottoposte all'approvazione del consiglio.

Art. 8⁴ Ruolo del consiglio e procedura di riesame

1. Il consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente convenzione elaborate dal comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell'articolo 16, a meno che uno Stato membro del consiglio che sia Parte contraente della presente convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al comitato per riesame.

2. Fatti salvi i paragrafi 3–6 del presente articolo, ogni Parte contraente della presente convenzione può, per quanto concerne le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato redatti dal comitato del sistema armonizzato, formulare una domanda 1°) di riesame della questione da parte del comitato del sistema armonizzato o 2°) di sottomissione della questione al consiglio. Nessuna delle Parti contraenti può richiedere il riesame da parte del comitato del sistema armonizzato né la sottomissione al consiglio di una questione ai sensi del presente paragrafo, se la questione è già stata esaminata a due riprese dal comitato del sistema armonizzato.

3. Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato, nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme del sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, sono considerati approvati dal consiglio se, alla fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente convenzione ha notificato al segretario generale l'intenzione di voler formulare una domanda di riesame da parte del comitato del sistema armonizzato o di sottomissione al consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

⁴ Nuovo testo giusta l'emendamento adottato dal segretario generale dell'Organizzazione mondiale delle dogane l'11 lug. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 225).

4. Quando al consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio che è Parte contraente della presente convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al comitato ai fini di un riesame.

5. Il comitato del sistema armonizzato esamina la questione oggetto di una domanda di riesame in occasione della prima sessione successiva al suo rinvio, conformemente ai paragrafi 2-4 del presente articolo, e prende una decisione nel corso della stessa sessione, a condizione che non vi siano circostanze particolari che vi si oppongano.

6. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il comitato del sistema armonizzato può riesaminare le note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato o le raccomandazioni concernenti il sistema armonizzato al massimo due volte dopo la loro prima redazione da parte del comitato del sistema armonizzato.

Art. 9 Aliquota dei diritti doganali

Con la presente convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.

Art. 10 Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le parti in causa.

2. Ogni controversia che non è risolta in questo modo viene sottoposta dalle parti in causa al comitato del sistema armonizzato che l'esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima.

3. Se il comitato del sistema armonizzato non può risolvere la controversia, la sottopone al consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all'articolo III lettera e), della convenzione che istituisce il consiglio.

4. Le parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del comitato o del consiglio.

Art. 11 Condizioni richieste per diventare Parte contraente

Possono diventare Parti contraenti della presente convenzione:

- a) gli Stati membri del consiglio;
- b) Le unioni doganali o economiche alle quali è stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente convenzione; e
- c) qualsiasi altro Stato al quale il segretario generale indirizzi un invio a tal fine conformemente alle istruzioni del consiglio.

Art. 12 Procedura per diventare Parte contraente

1. Ogni Stato o unione doganale o economica che risponda alle condizioni richieste può diventare Parte contraente della presente convenzione:

- a) firmandola senza riserva di ratifica;
- b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
- c) aderendovi dopo che la convenzione ha cessato di essere aperta per la firma.

2. La presente convenzione è aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle unioni doganali o economiche di cui all'articolo II fino al 31 dicembre 1986 nella sede del consiglio. Dopo tale data, sarà aperta per la loro adesione.

3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il segretario generale.

Art. 13 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di 3 mesi, al minimo, rispetto alla data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche, di cui al precedente articolo 11, l'hanno firmata senza riserva di ratifica, o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988.⁵

2. Per ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data più ravvicinata, tale Stato o unione doganale o economica ha firmato la convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, la data d'entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non può essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 14 Applicazione da parte dei territori dipendenti

1. Ogni Stato, sia nel momento in cui diventa Parte contraente della presente convenzione, sia successivamente, può notificare al segretario generale che la presente convenzione si estende a tutti o a determinati territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità e che sono indicati nella notifica. Tale notifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo e di ventiquattro mesi come massimo, rispetto alla data in cui il segretario generale la riceve, a meno che non vi sia precisata una data più ravvicinata. Tuttavia, la presente convenzione non può essere applicata a detti territori prima della sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato.

⁵ Nuovo testo giusta l'art. 1 del Prot. d'emendamento del 24 giu. 1986, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1988 (RU 1987 2699).

2. La presente convenzione cessa di essere applicabile al territorio designato alla data in cui le relazioni internazionali di tale territorio non sono più poste sotto la responsabilità della Parte contraente oppure a qualsiasi data anteriore notificata al segretario generale secondo le condizioni previste all'articolo 15.

Art. 15 Denuncia

La presente convenzione viene conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, a meno che non sia precisata una data più lontana.

Art. 16 Procedura d'emendamento

1. Il consiglio può raccomandare alle Parti contraenti degli emendamenti alla presente convenzione.

2. Ogni Parte contraente può notificare al segretario generale un'obiezione che essa formula riguardo ad un emendamento raccomandato e può successivamente ritirare tale obiezione nel termine precisato al paragrafo 3 del presente articolo.

3. Ogni emendamento raccomandato viene considerato come accettato allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale ha notificato detto emendamento, purché al termine di tale periodo non esista alcuna obiezione.

4. Gli emendamenti accettati entrano in vigore per tutte le Parti contraenti a una delle date qui di seguito indicate:

- a) qualora l'emendamento raccomandato venga notificato anteriormente al 1° aprile, il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di tale notifica; oppure
- b) qualora l'emendamento raccomandato venga notificato il 1° aprile o successivamente, il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di tale notifica.

5. Alla data prevista al paragrafo 4 del presente articolo, le nomenclature statistiche di ogni Parte contraente, nonché la sua nomenclatura tariffaria o, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 3, la sua nomenclatura tariffaria e statistica combinate, devono essere rese conformi al sistema armonizzato emendato.

6. Si considera che ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti che alla data in cui tale Stato o tale unione sono diventati Parte contraente, sono entrati in vigore o sono stati accettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 17 Diritti delle Parti contraenti relativamente al sistema armonizzato

Per quanto concerne le questioni relative al sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell'articolo 6, l'articolo 8 e il paragrafo 2 dell'articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:

- a) relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente convenzione; oppure
- b) fino alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa è tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure
- c) relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato, purché essa si sia formalmente impegnata ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4 e sino allo scadere di tale termine.

Art. 18 Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Art. 19 Notifiche da parte del segretario generale

Il segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del consiglio non sono Parti contraenti della presente convenzione e al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

- a) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 4;
- b) le firme, ratifiche e adesioni di cui all'articolo 12;
- c) la data in cui la presente convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 13;
- d) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 14;
- e) le denunce ricevute conformemente all'articolo 15;
- f) gli emendamenti alla presente convenzione raccomandati conformemente all'articolo 16;
- g) le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti raccomandati conformemente all'articolo 16 e il loro eventuale ritiro;
- h) gli emendamenti accettati conformemente all'articolo 16 e la data della loro entrata in vigore.

Art. 20 Registrazione presso le Nazioni Unite

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁶, la presente convenzione è registrata presso il segretario delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983, in lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati e a tutte le unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11.

(Seguono le firme)

⁶ RS 0.120

*Allegato*⁷
(art. 2)

Nomenclatura del Sistema armonizzato⁸

Gli emendamenti dell'allegato sono stati notificati dal segretario generale dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) a Bruxelles come segue:

19 luglio 1989	entrata in vigore 1.1.1992
15 luglio 1993	entrata in vigore 1.1.1996
1° luglio 1999	entrata in vigore 1.1.2002
12 luglio 2004	entrata in vigore 1.1.2007
8 luglio 2009	entrata in vigore 1.1.2012
3 luglio 2014	entrata in vigore 1.1.2017
22 giugno 2015	entrata in vigore 1.1.2018 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l'1.1.2017)
4 luglio 2019	entrata in vigore 1° gennaio 2022
3 luglio 2020	entrata in vigore 1° gennaio 2023 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l'1.1.2022)
9 luglio 2021	entrata in vigore 1° gennaio 2024 (alle Parti contraenti è stato chiesto di dare seguito alle modifiche per l'1.1.2022)

⁷ Nuovo testo giusta la notifica in RU **2016** 3861. Aggiornato dalla notifica in RU **2022** 131.

⁸ Giusta l'art. 5 cpv. 1 della legge del 18 giugno 2004 (RS **170.512**) questo allegato non è pubblicato nella RU; esso è ripreso nell'allegato alla legge sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986 (RS **632.10**), Tariffa generale, pubblicata in Internet all'indirizzo www.bazg.admin.ch, e parimenti nella tariffa doganale pubblicata in virtù dell'art. 15 cpv. 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, consultabile in Internet all'indirizzo www.tares.ch.

Campo d'applicazione il 21 gennaio 2020⁹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F))		Entrata in vigore	
Albania	16 maggio	2012 A	1° gennaio	2014
Algeria	24 ottobre	1991	1° gennaio	1992
Andorra	11 luglio	2006 A	1° agosto	2006
Angola	4 aprile	2011 A	1° gennaio	2013
Arabia Saudita	10 marzo	1988	1° gennaio	1990
Argentina	11 gennaio	1994	11 gennaio	1994
Armenia	5 gennaio	2009 A	1° gennaio	2011
Australia	22 settembre	1987	1° gennaio	1988
Austria	22 settembre	1987	1° gennaio	1988
Azerbaijan	7 luglio	2000	7 luglio	2000
Bahama	13 settembre	2011 A	3 ottobre	2011
Bahrein	14 dicembre	2001 A	1° gennaio	2002
Bangladesh	22 settembre	1987 A	1° luglio	1988
Belarus	21 ottobre	1998 A	1° gennaio	2000
Belgio	22 settembre	1987	1° gennaio	1988
Benin	24 luglio	2006 A	1° gennaio	2008
Bhutan	27 ottobre	2006 A	1° gennaio	2007
Bolivia	27 aprile	2004 A	1° gennaio	2006
Bosnia ed Erzegovina	14 agosto	2012 A	1° gennaio	2014
Botswana	13 febbraio	1987	1° gennaio	1988
Brasile	8 novembre	1988	1° gennaio	1989
Brunei	28 giugno	2014 A	28 giugno	2014
Bulgaria	30 ottobre	1990 A	1° gennaio	1992
Burkina Faso	25 settembre	1990	1° gennaio	1992
Cambogia	27 giugno	2002 A	1° gennaio	2003
Camerun	16 maggio	1988 A	1° luglio	1989
Canada	14 dicembre	1987	1° gennaio	1988
Capo Verde	19 maggio	2008	1° gennaio	2010
Ceca, Repubblica	16 novembre	1993 A	16 novembre	1993
Ciad	5 settembre	1990 A	1° gennaio	1992
Cile	17 febbraio	2005 A	1° gennaio	2007
Cina	23 giugno	1992 A	1° gennaio	1993
Cipro	21 marzo	1994 A	21 marzo	1994
Colombia	21 ottobre	2002 A	21 ottobre	2002
Comore	7 gennaio	2013 A	1° gennaio	2015

⁹ RU 1987 2686; 1989 387; 1990 1606; 2002 4080; 2005 767; 2009 67; 2012 379; 2014 95; 2016 499; 2020 285.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Congo (Brazzaville)	27 marzo	2007 A	1° gennaio	2009
Congo (Kinshasa)	10 novembre	1987	1° gennaio	1988
Corea (Sud)	27 novembre	1987	1° gennaio	1988
Costa Rica	3 luglio	2012 A	1° gennaio	2014
Côte d'Ivoire	25 gennaio	1990 A	1° gennaio	1991
Croazia	29 settembre	1994 A	29 settembre	1994
Cuba	3 novembre	1995 A	1° gennaio	1997
Danimarca	22 settembre	1987	1° gennaio	1988
Dominicana, Repubblica	7 settembre	2006 A	1° gennaio	2008
Ecuador	22 ottobre	2008 A	1° gennaio	2010
Egitto	27 maggio	1999 A	1° gennaio	2000
Emirati Arabi Uniti	27 giugno	2002 A	1° luglio	2002
Eritrea	17 gennaio	2003 A	17 gennaio	2003
Estonia	26 maggio	1993 A	1° gennaio	1995
Eswatini	26 novembre	1985 F	1° gennaio	1988
Etiopia	1° marzo	1995 A	1° marzo	1995
Figi	23 dicembre	1997 A	1° gennaio	1998
Filippine	28 giugno	2001	28 giugno	2001
Finlandia	22 settembre	1987	1° gennaio	1988
Francia	22 settembre	1987	1° gennaio	1988
Isole Wallis e Futuna	24 maggio	1989	1° aprile	1989
Nuova Caledonia	20 aprile	1988	1° gennaio	1988
Polinesia francese	20 aprile	1988	1° gennaio	1989
St. Pierre e Miquelon	20 aprile	1988	1° gennaio	1988
Gabon	7 luglio	2000	1° gennaio	2002
Georgia	27 marzo	2009 A	1° gennaio	2011
Germania	22 settembre	1987	1° gennaio	1988
Ghana	29 giugno	2007	1° gennaio	2009
Giappone	22 giugno	1987 A	1° gennaio	1988
Gibuti	12 giugno	2015 A	1° settembre	2015
Giordania	10 giugno	1985 F	1° gennaio	1988
Grecia	15 luglio	1988	1° gennaio	1990
Guatemala	18 settembre	2014 A	18 settembre	2014
Guinea	23 settembre	1997	1° gennaio	1998
Guinea-Bissau	23 maggio	2013 A	1° gennaio	2015
Haiti	17 gennaio	2000 A	17 gennaio	2000
India	23 giugno	1986	1° gennaio	1988
Indonesia	5 luglio	1993 A	1° gennaio	1995
Iran	28 febbraio	1995	1° gennaio	1997
Irlanda	22 dicembre	1987	1° gennaio	1988
Islanda	28 ottobre	1987	1° gennaio	1988
Israele	5 agosto	1987	1° gennaio	1988

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Italia	31 maggio	1989	1° gennaio	1991
Kazakistan	26 marzo	2004 A	1° gennaio	2006
Kenya	29 luglio	1988 A	1° luglio	1989
Kirghizistan	4 gennaio	2007 A	1° gennaio	2009
Kuwait	27 novembre	2003 A	1° gennaio	2005
Lesotho	12 dicembre	1985 F	1° gennaio	1988
Lettonia	4 gennaio	1996 A	1° gennaio	1998
Libano	3 maggio	1996 A	3 maggio	1996
Liberia	26 giugno	2010 A	1° gennaio	2012
Libia	17 maggio	1993 A	1° gennaio	1995
Lituania	20 giugno	1994 A	1° gennaio	1995
Lussemburgo	11 luglio	1988	11 luglio	1988
Macedonia del Nord	31 marzo	1995 A	31 marzo	1995
Madagascar	22 dicembre	1987	1° gennaio	1988
Malawi	25 ottobre	1988 A	1° aprile	1989
Malaysia	15 dicembre	1987 A	1° gennaio	1988
Maldive	7 luglio	2000	1° gennaio	2002
Mali	15 giugno	1994 A	1° gennaio	1995
Malta	20 dicembre	1989 A	1° gennaio	1990
Marocco	27 febbraio	1992	1° luglio	1992
Mauritania	3 aprile	2001 A	1° gennaio	2003
Maurizio	10 giugno	1985 F	1° gennaio	1988
Messico	6 settembre	1991 A	14 febbraio	1992
Moldova	10 giugno	2004 A	1° gennaio	2006
Mongolia	30 settembre	1991 A	1° gennaio	1993
Montenegro	23 marzo	2007 A	23 marzo	2007
Mozambico	11 ottobre	2012 A	1° gennaio	2014
Myanmar	5 dicembre	1994 A	1° gennaio	1995
Namibia	5 maggio	2004 A	1° gennaio	2006
Nepal	25 agosto	2006 A	28 luglio	2006
Niger	16 marzo	1990 A	1° luglio	1991
Nigeria	15 marzo	1988	15 marzo	1988
Norvegia	27 agosto	1987	1° gennaio	1988
Nuova Zelanda	22 settembre	1987 A	1° gennaio	1988
Oman	12 maggio	2016	1° gennaio	2018
Paesi Bassi	22 settembre	1987	1° gennaio	1988
Pakistan	22 settembre	1987	1° luglio	1988
Panama	24 agosto	1998 A	1° gennaio	2000
Papua Nuova Guinea	18 dicembre	2013 A	1° gennaio	2014
Paraguay	12 gennaio	2007 A	1° gennaio	2009
Perù	9 luglio	1998 A	1° gennaio	2000

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)	Entrata in vigore
Polonia	12 settembre 1995 A	1° gennaio 1996
Portogallo	4 novembre 1987	1° gennaio 1988
Qatar	28 settembre 2004 A	1° gennaio 2006
Regno Unito	22 settembre 1987	1° gennaio 1988
Guernese	22 settembre 1987	1° gennaio 1988
Isola di Man	22 settembre 1987	1° gennaio 1988
Jersey	22 settembre 1987	1° gennaio 1988
Rep. Centrafricana	11 giugno 1998 A	18 maggio 1998
Romania	5 dicembre 1996 A	1° gennaio 1997
Ruanda	27 luglio 1992 A	1° gennaio 1993
Russia	18 giugno 1996	1° gennaio 1997
São Tomé e Príncipe	2 luglio 2013 A	1° gennaio 2015
Senegal	21 settembre 1989 A	1° gennaio 1991
Serbia	9 gennaio 2002 A	1° luglio 2002
Sierra Leone	12 giugno 2015 A	1° gennaio 2017
Singapore	30 novembre 2005 A	1° gennaio 2006
Siria	12 novembre 2007 A	1° gennaio 2009
Slovacchia	7 giugno 1993 A	7 giugno 1993
Slovenia	23 novembre 1992 A	23 novembre 1992
Spagna	28 settembre 1987	1° gennaio 1988
Sri Lanka	3 maggio 1988	1° gennaio 1989
Stati Uniti	31 ottobre 1988 A	1° gennaio 1989
Sudafrica	25 novembre 1987	1° gennaio 1988
Sudan	10 dicembre 1993 A	10 dicembre 1993
Svezia	22 settembre 1987	1° gennaio 1988
Svizzera	22 settembre 1987	1° gennaio 1988
Tagikistan	6 luglio 2005 A	1° gennaio 2007
Tanzania	24 gennaio 2008 A	1° gennaio 2008
Thailandia	16 dicembre 1991 A	1° gennaio 1993
Togo	12 febbraio 1990 A	1° gennaio 1991
Tunisia	28 ottobre 1987	1° gennaio 1989
Turchia	15 dicembre 1988 A	1° gennaio 1989
Ucraina	26 agosto 2002 A	1° gennaio 2004
Uganda	11 luglio 1989 A	1° gennaio 1991
Ungheria	27 agosto 1990	1° gennaio 1991
Unione europea	22 settembre 1987	1° gennaio 1988
Uruguay	17 ottobre 2011 A	1° gennaio 2012
Uzbekistan	17 novembre 1998 A	1° gennaio 2000
Venezuela	23 ottobre 1998 A	2 novembre 1998
Vietnam	26 marzo 1998 A	1° gennaio 2000
Yemen	30 settembre 2002 A	1° gennaio 2003
Zambia	22 dicembre 1986 F	1° gennaio 1988
Zimbabwe	5 novembre 1986 F	1° gennaio 1988